



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone**

**CAPITOLATO
ALL RISK PROPERTY**



Art. 1 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione è stipulata per la durata di mesi 48 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2023.

È facoltà del contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere alla società una proroga della presente assicurazione fino a 120 giorni immediatamente successivi a tale scadenza o per il maggior periodo richiesto, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale. La società si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Art. 2 - Condizioni generali

Le presenti condizioni prevalgono e sostituiscono le condizioni generali e/o particolari previste nel testo adottato dall'assicuratore.

Per quanto non normato nel presente capitolato si rinvia alla legge e residualmente all'ultimo testo di riferimento ANIA.

In particolare per quanto non previsto dal presente Capitolato, a titolo esemplificativo e non limitativo, si potrà fare riferimento esclusivamente alle condizioni generali dei seguenti capitolati:

INCENDIO - R.I. ANIA. Edizione 1/03/1983 - Prodotto 5051

FURTO - ANIA Edizione 1/01/1994 - Prodotto 4001

ELETTRONICA - ANIA Edizione 01/O9/1993 - Prodotto 501

Viene convenuto che in caso di discordanza tra le Condizioni del Capitolato e le sopracitate normative, oltretché per quanto non espressamente disciplinato, prevarrà l'interpretazione più favorevole all'Assicurato.

Art. 3 - Pagamento del premio annuale

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, a prescindere dal pagamento del premio, che dovrà essere comunicato, a pena della sospensione della garanzia, a mezzo pec di incasso entro 90 giorni dalla data di effetto, sempreché i semplici corretti siano regolarmente pervenuti almeno 30 giorni prima. Se pervenuti successivamente, il termine della comunicazione di 90 giorni della pec di incasso decorre dal giorno di effettiva ricezione dei semplici.

Il termine indicato vale anche per le rate successive e quindi decorre dall'effettivo ricevimento dei titoli di quietanza o di appendici sostitutive.

Il pagamento di eventuali premi di regolazione verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento dell'appendice di conguaglio. I termini di registrazione e di pagamento sono i medesimi dei titoli di polizza.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Agenzia delle Entrate - Riscossione, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio.

Art. 4 - Dichiarazioni inesatte del Contraente

L'assicuratore presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.



L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano state rese in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior premio in proporzione al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 C.C..

Art. 5 - Clausola broker

La gestione del contratto è affidato per la durata dello stesso alla società AFI CURCI SPA BROKER DI ASSICURAZIONE RUI n. B000062428 con sede legale in Trieste, Riva Nazario Sauro n. 2. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione così come il pagamento dei premi (i cui termini sopra previsti valgono per entrambi) saranno svolti, per conto del Contraente, dal Broker, con manleva per il Contraente stesso.

L'Assicuratore dà atto che, agli effetti delle condizioni normative tutte della polizza in oggetto, ogni comunicazione scritta anche in formato elettronico con data certa fatta dal Contraente e/o Assicurato al Broker, s'intenderà come fatta all'Assicuratore, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker all'Assicuratore, in nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, si intenderà fatta agli stessi e viceversa.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha diritto di recedere dalla Polizza con preavviso di 120 giorni.

Il recesso è ammesso solo in caso di rapporto negativo tra sinistri liquidati e premi imponibili.

In caso di recesso dell'Assicuratore, questo ha l'obbligo di proporre una quotazione di mantenimento della copertura, fino alla scadenza annuale.

In caso di non accettazione da parte del Contraente, entro 30 giorni dalla data di formalizzazione della proposta, l'Assicuratore rimborserà al Contraente la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Coassicurazione

Qualora la società delegataria non detenga in proprio la totalità del rischio, l'assicurazione può essere ripartita per quote tra le altre società. In tal caso le coassicuratrici conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Delegataria per l'esecuzione del contratto e gestione delle vertenze legali e il domicilio ad ogni fine di legge sarà quello delle Delegataria.

Pertanto, l'attività svolta dalla Delegataria in esecuzione della polizza impegna anche le coassicuratrici. La società delegataria dà atto, con la sottoscrizione del contratto, che le Coassicuratrici le hanno dato mandato di sottoscriverlo anche in nome e per conto loro, rendendolo valido ed operativo anche per esse, in relazione alle quote da ciascuna accettata, secondo quanto risultante nell'apposito prospetto di polizza.



L'assicurazione viene ripartita per quote tra Società delegataria e Società coassicuratrici. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto e nel rispetto della normativa relativa al medesimo che ogni società partecipante ha accettato. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Si conviene fra le parti contraenti che l'attività svolta dalla Delegataria in esecuzione della polizza impegna anche le coassicuratrici, per la parte di loro pertinenza.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse secondo quanto sopra riportato.

Art. 8 - Accettazione del rischio

L'Assicuratore dichiara di aver conoscenza del rischio e che al momento della stipulazione del contratto gli erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.

Resta l'obbligo dell'Assicurato di comunicare all'Assicuratore ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio.

Art. 9 - Beni assicurati

Si assicurano tutti i beni, sia mobili che immobili, in proprietà, in concessione, diritto di superficie e/o comodato o detenuti lecitamente a qualsiasi titolo, o qualora vi sia un interesse lecito alla assicurazione.

Ove non fosse diversamente dimostrabile l'Assicuratore accetta che tale titolo venga accertato su semplice dichiarazione dell'avente diritto.

Tali beni si intendono formanti il complesso del patrimonio immobiliare, mobiliare, materiali e merci, assicurato, ovunque ubicato, in dipendenze esterne, depositi e/o uffici periferici, presso terzi o su mezzi di trasporto, anche in manutenzione ordinaria o straordinaria, pertinenze ed essenze (quest'ultime se valorizzate ad hoc).

Tali beni si intendono garantiti dalla copertura assicurativa anche se risultanti, in tutto o in parte, di proprietà di terzi, e la suddivisione per valore è quella risultante alle partite tutte.

Detti beni sono adibiti, a titolo esemplificativo e non limitativo, a tutte le attività del contraente e/o assicurato, collaterali e accessorie, nulla escluso.

Gli eventuali processi di lavorazione, la forza motrice, il normale uso di infiammabili per le necessità dell'attività, il trattamento delle materie, gli impianti tecnici e tutti i servizi sussidiari sono quelli che la tecnica inerente all'attività specifica insegna e/o consiglia di usare, o che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego dell'energia nucleare.

Art. 10 - Definizioni

Per la copertura assicurativa in questione si dovrà fare riferimento alle seguenti definizioni:

01. Patrimonio immobiliare assicurato: fabbricati, anche aperti da uno o più lati, completi od in corso di costruzione o manutenzione ordinaria e/o straordinaria, sopraelevazione e/o ampliamento.



Per i fabbricati s'intendono tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate quali centrale termica, box, cantine e simili, anche in corpi separati, recinzioni in muratura anche se di altezza superiore a mt. 1,50, muri di contenimento anche di altezza superiore a mt. 3,00, cancelli, attrezzature fisse e strutture quali tettoie, passaggi coperti e simili, parco giochi, purché realizzati nel fabbricato stesso o nelle aree ad esso adiacenti e pertinenti, nonché impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni e quant'altro considerato immobile per natura o per destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici e statue. S'intendono, inoltre, compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere. Possono comunque esistere e si intendono assicurati fabbricati di minore importanza con caratteristiche costruttive diverse quali strutture tensiostatiche, pressostatiche e similari, prefabbricati costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o altri materiali combustibili.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

Si prende atto che parte degli immobili vengono assicurati in nome e per conto di chi spetta nel caso in cui il Contraente operi in qualità di Amministratore di Stabili ovvero di amministratore di beni immobili affidati in gestione.

02. Patrimonio mobiliare: complesso di beni mobili pertinenti l'esercizio dell'attività del Contraente/Assicurato ed in via esemplificativa e non esaustiva mobilio, arredi anche di pregio, quadri, sculture, collezioni in genere, arazzi, statue, archivi e documenti storici, cose aventi valore storico e/o artistico, macchinari ed attrezzature, macchine d'ufficio, scaffalature, strumentazioni ed arredi per uso domestico o scolastico od anche per case di riposo, armadi di sicurezza, casseforti e simili, denaro, carte valori e titoli in genere, attrezzature scolastiche e simili, registri, cancelleria varia, libri, pubblicazioni e stampati, scorte materiali, derrate alimentari, e quant'altro non descritto ma rientrante nella definizione di cui sopra, inoltre mezzi semoventi ed anche automezzi ed autoveicoli in genere iscritti al P.R.A. ed indicati in apposita voce; si intendono, inoltre, inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza, e quant'altro non rientri nelle definizioni di fabbricati, merci, cose assicurate a condizioni speciali, valori ed esplodenti.

03. Materiali assicurati: materiali di magazzino comprese le scorte riferibili al patrimonio immobiliare e mobiliare e scorte in genere compresi i pezzi di ricambio in generale; materiali di consumo; gli infiammabili e le merci speciali nei quantitativi necessari al buon andamento dell'attività; i recipienti, gli imballaggi, il materiale d'imballo.

04. Merci assicurate: tutte le materie prime, secondarie ed i prodotti finiti, compresi gli imballaggi ed il materiale d'imballo loro complemento, comprese le imposte ed altri diritti.



Art. 11 - Partite assicurate

1. Beni immobili e beni mobili, come da definizioni di cui sopra (stima del patrimonio immobiliare AdSP M.A.O. effettuata da Praxi S.p.A. nell'aprile 2018): fabbricati di proprietà, impianti demaniali, macchinari patrimoniali (*i.e.* di proprietà), apparecchiature elettroniche: € 17.371.270,00;
2. Beni immobili a valore di ricostruzione a nuovo e con vincolo della Soprintendenza ai Beni Culturali per motivi di interesse storico, artistico ed architettonico (premio della copertura esente da imposte – stima del patrimonio immobiliare AdSP M.A.O. effettuata da Praxi S.p.A. nell'aprile 2018): € 13.726.180,00;
3. Beni immobili e mobili (demaniali e patrimoniali, *i.e.* di proprietà, come da stima del patrimonio immobiliare AdSP M.A.O. effettuata da Praxi S.p.A. nell'aprile 2018) – fabbricati in concessione/locazione a terzi e macchinari o impianti in concessione/locazione a terzi a secondo rischio in caso di assicurazione sul medesimo rischio: € 10.000.000,00.
4. Ricorso terzi/vicini/ricorso locatari:
€ 5.000.000,00 quale massimo risarcimento assicurato per Ricorso Locatari
€ 2.500.000,00 quale massimo risarcimento assicurato per Ricorso Terzi
5. Spese di demolizione, sgombero e smaltimento:
€ 300.000,00 quale massimo indennizzo assicurato
6. Onorario periti ed oneri di urbanizzazione:
€ 50.000,00 quale massimo indennizzo assicurato
7. Perdita pigioni:
€ 20.000,00 (a primo rischio assoluto)
8. Differenziale storico-artistico:
€ 200.000,00 (a primo rischio assoluto)

Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - nell'ambito della o delle ubicazione/i dichiarata/e in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinate con colpa grave del Contraente/Assicurato, salvo quanto stabilito dagli articoli "Esclusioni" e "Delimitazioni e detrazioni".

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società indennizza altresì:

- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da un evento indennizzabile a termini di polizza, posto in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza purché non costituisca aggravamento del rischio;
- le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino e idoneo centro di smaltimento o discarica autorizzati i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche se tossici/nocivi;



- le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare – comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate colpite da sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza nel limite di **€ 25.000,00**;
- le spese necessarie sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto;
- le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di progettisti e consulenti, resi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate;
- le maggiori spese necessariamente sostenute per la prosecuzione della attività nei limiti della partita assicurata.

Art. 13 – Esclusioni

La Società non indennizza i danni verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazione dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche eccetto quelli verificatisi per esistenza e/o impiego di radioisotopi;
 - inquinamento e/o contaminazione ambientale;
- e/o causati o dovuti a:
- ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
 - assestamenti di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 - montaggio o smontaggio di impianti o costruzioni o demolizioni di fabbricati;
 - deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, umidità, stillicidio e infiltrazione;
 - guasti accidentali, meccanici e/o di funzionamento agli impianti elettromeccanici rientranti nella definizione di fabbricati ed impianti; risultano però compresi i danni di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 - sospensione e/o interruzione di fornitura di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate;
 - dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei rappresentanti legali;
 - ordinanza di Autorità o leggi che regolino la costruzione o la ricostruzione;
 - difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
 - eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Art. 14 - Cose non assicurate

Sono esclusi dall'assicurazione:



- gioielli, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi;
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue e tappeti di valore superiore a € 5.000,00;
- collezioni e raccolte in genere di valore superiore a € 5.000,00;
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere se non assicurati specificatamente;
- “contenuto” caricato su mezzi di trasporto di terzi se assicurato con specifica polizza;
- aeromobili e natanti;
- veicoli iscritti al P.R.A.;
- il valore del terreno, i costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno.

Art. 15 – Delimitazioni e detrazioni. Franchigie.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro e per qualsiasi tipo di danno, di un importo pari a € 500,00, salvo quanto diversamente di seguito precisato.

A. Relativamente ai danni da fenomeno elettrico/elettronico l'indennizzo verrà corrisposto dall'assicuratore previa applicazione di una franchigia di € 500,00.

Inoltre con riferimento alle spese di ricostruzione archivi memorizzati su supporti informatici è condizione essenziale per l'operatività della garanzia che:

1. vengano utilizzate copie di sicurezza su supporti di dati intercambiabili con frequenza almeno settimanale e che venga effettuato lo stoccaggio, almeno mensile, delle copie di sicurezza;
2. l'accesso agli archivi, ai programmi di licenza d'uso ed alle apparecchiature elettroniche assicurati sia consentito solo al personale autorizzato;
3. il trasporto delle copie di sicurezza sia effettuato sempre mantenendo nel locale di pertinenza almeno la copia di sicurezza precedente.

Sono escluse le spese derivanti da perdite o alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché i danni da smagnetizzazione o da eliminazione dei supporti per svista.

B. Relativamente ai danni alle “apparecchiature elettroniche”, sono esclusi quelli

1. causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;
2. verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi ai lavori di manutenzione o revisione;
3. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o locatore;
4. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza.

C. Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro: la società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino e idoneo centro di smaltimento o discarica autorizzato i residui del sinistro, anche se di terzi, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. 915/82, e successive modifiche ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64 e successive modifiche ed integrazioni. In nessun caso la società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, una somma maggiore del capitale assicurato alla relativa partita.



Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili anche di terzi non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato, senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale" e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di **€ 300.000,00** e con limite per singolo sinistro di **€ 25.000,00**, fermo quanto stabilito come limite massimo di indennizzo.

D. Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti.

L'indennizzo verrà effettuato, previa detrazione per ogni sinistro di un importo pari a **€ 500,00** fino a concorrenza di **€ 175.000,00** per sinistro, senza l'applicazione di quanto disposto in materia di Assicurazione parziale (art. 1907 del Codice Civile) e fermo quanto previsto come Limite massimo dell'indennizzo.

E. Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, pioggia, grandine, neve sono esclusi quelli subiti da:

1. "impianti di pertinenza degli immobili" e "contenuto" non fisso per destinazione se posto all'aperto;
2. baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, a quanto in essi contenuto; merci, anche se caricate su automezzi, poste all'aperto.

Si intendono compresi in garanzia i fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e le tettoie, escluso il relativo contenuto, nonché i danni a lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo **€ 1.000,00** per singola ubicazione; relativamente ai danni a lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica per effetto della grandine il massimo risarcimento per sinistro sarà di **€ 52.000,00**.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, un importo maggiore dell'**80%** della somma assicurata.

Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da vento e cose da esso trascinate il limite di indennizzo per sinistro e per anno è pari ad **€ 250.000,00**.

F. Relativamente ai danni alle cose assicurate avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate, gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre cinque giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, un importo maggiore del **50%** della somma assicurata per ciascun fabbricato.



Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, previa detrazione di uno scoperto del **20%**, con il minimo di **€ 1.000,00**.

G. Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di **€ 1.000,00**.

Per Eventi socio-politici connessi ad “Attentati ed Atti di Terrorismo”, l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 2% del valore del Fabbricato assicurato con il minimo non indennizzabile di € 10.000,00 e con il limite massimo di risarcimento per singolo sinistro pari al 50% del valore del Fabbricato fino ad un massimo esborso di € 3.300.000,00 per anno assicurativo.

La Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengono nel corso del periodo di assicurazione, dell'**80%** della somma assicurata per singola ubicazione.

H. Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i silos sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di **€ 1.000,00**.

In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengono nel corso del periodo di assicurazione un importo maggiore del **40%** della somma assicurata per ciascuna ubicazione.

I. Relativamente ai danni da gelo-ghiaccio indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di **€ 1.000,00** con il limite del **40%** del valore del Fabbricato.

J. Relativamente ai danni da furto l'Assicuratore ne risponde esclusivamente a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei fabbricati contenenti le cose assicurate:

1. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli od arnesi simili;
2. per via, diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
3. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia asportato la refurtiva a fabbricati chiusi.

Relativamente alle cose rinchiusi in camere di sicurezza sono compresi i danni di furto unicamente quando l'autore del furto si sia introdotto nelle stesse violandone le difese esterne mediante rottura o scasso.

Sono esclusi i danni da furto alle cose assicurate poste all'aperto o sottotetto a tettoie e/o fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione.



La Società risponde dei danni di rapina (sottrazione e/o costrizione a consegnare le cose assicurate mediante violenza alla persona fisica) ed estorsione avvenuta nei fabbricati contenenti le cose assicurate quand'anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei fabbricati stessi.

Sono parificati ai danni da furto i guasti causati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle cose assicurate, alle parti di "fabbricati" costituenti i locali contenenti le cose assicurate e a fissi, infissi, serramenti e relativi vetri e cristalli posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate e le rispettive porte.

Se, in caso di sinistro, il furto venisse perpetrato attraverso i mezzi di chiusura del locale non conformi a quanto previsto dalle "Definizioni", la Società corrisponderà all'Assicurato il **90%** dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente **10%** con il minimo della franchigia prevista al primo comma dell'articolo "Delimitazioni e detrazioni" a carico dell'Assicurato stesso, senza che questo possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare ad altri.

Sono esclusi i danni di furto avvenuto a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; qualora non si tratti di abitazioni incustodite, relativamente ai valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

Si intendono compresi i furti di fissi ed infissi facenti parte del patrimonio immobiliare del Contraente, nonché danni occorsi agli stessi in occasione di furto o tentato furto.

K. Relativamente a danni da Rovina di ascensori, la Società risponde delle spese sostenute dal Contraente a seguito di rovina di ascensori e montacarichi per rottura di congegni o guasti accidentali in genere.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, un importo maggiore del **60%** del valore del fabbricato e previa detrazione, per singolo sinistro, di **€ 1.000,00**.

L. Relativamente a danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocati da rottura accidentale, intasamento, traboccamento di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di polizza, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, un importo maggiore di **€ 175.000,00** della somma assicurata per ciascuna ubicazione e previa detrazione, per singolo sinistro, di **€ 250,00**.

M. Relativamente ai danni al macchinario assicurato quale personal computer, macchine elettroniche per ufficio ed apparecchi audiovisivi causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici, l'indennizzo verrà corrisposto dall'assicuratore previa applicazione di una franchigia di **€ 250,00**.

La Società non indennizza i danni:

1. al macchinario non collaudato e pronto per l'uso cui è destinato;
2. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato;
3. da logorio, usura, deterioramento, corrosione, incrostazione, ossidazione, arrugginimento, deperimento;



4. dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
5. per i quali deve rispondere per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, l'installatore, la ditta o l'impresa che effettua la manutenzione o l'assistenza tecnica;
6. verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
7. a valvole e tubi elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.

N. La Società risponde, nei limiti del **3%** del valore del Fabbricato, delle spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei fabbricati assicurati.

O. Relativamente ai danni da inondazione, allagamento, alluvione ed esondazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento, esondazione in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni causati:

1. da maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
2. da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, esondazione sugli enti assicurati;
3. a enti mobili che non siano per propria destinazione all'aperto.

Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con un minimo di € 30.000,00 per singola ubicazione e relativo contenuto, anche per danni alle merci a terra, con il limite del 30% della somma assicurata per singola ubicazione e relativo contenuto.

In nessun caso la società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al 50% della somma assicurata.

P. Terremoto: la Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

1. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
2. causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
3. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
4. da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;



5. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con un minimo di € 30.000,00 per singola ubicazione e relativo contenuto, con il limite del 30% della somma assicurata per singola ubicazione e relativo contenuto.

In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al 50% della somma assicurata.

Il presente articolo 15, per tutto quanto dallo stesso non espressamente previsto, viene integrato con la Tabella n. 2 riportata in calce al presente documento.

Art. 16 - Parificazione danni da incendio

Si conviene fra le parti di parificare ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'autorità, anche quelli prodotti dal contraente o dall'assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso, sia esso incendio o uno degli eventi assicurati con la polizza, purché non arrecati inconsideratamente.

Art. 17 - Facoltà modifiche e/o aggiunte ai fabbricati

E' in facoltà dell'assicurato, nell'ambito dei fabbricati assicurati, di abbattere, costruire o modificare i fabbricati assicurati stessi ed anche aggiungere nuovi corpi, che si intenderanno, con il relativo contenuto, compresi nelle relative partite di polizza. Ciò senza essere l'assicurato obbligato a darne avviso alla Società, sempreché le modifiche apportate non comportino aggravamento di rischio.

Art. 18 - Spese di urbanizzazione e/o vincoli di autorità

Si conviene fra le parti che nella somma assicurata alla partita "patrimonio immobiliare" si intendono compresi i costi e/o oneri che dovrebbero comunque gravare sul contraente o sull'assicurato o che lo stesso dovesse pagare ad altri enti o autorità pubbliche in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Art. 19 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 20 - Termine denuncia sinistri

Si conviene che il termine per la denuncia dei danni è stabilito in 30 giorni dal momento in cui l'ufficio competente per la denuncia sia venuto a conoscenza del sinistro.



Art. 21 - Deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga dell'art. 1907 del codice civile, si conviene tra le parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del **30%** non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'art. 1907 del codice civile rimarrà operativo in proporzione al rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. Inoltre, si intenderanno automaticamente in copertura nuovi beni relativi al patrimonio immobiliare e mobiliare, salvo l'obbligo di comunicare alla società l'elenco ed il relativo valore a nuovo entro 90 giorni dalla scadenza di polizza per la relativa regolazione del premio.

Art. 22 - Anticipo indennizzi

È previsto un anticipo pari al **60%** dell'importo di danno accertato e non contestato, sul presupposto che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno **€ 50.000,00**.

L'obbligazione della società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di richiesta dell'anticipo.

Art. 23 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile, verso le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate, e collegate, gli utenti, purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. Inoltre, la Società rinuncia espressamente alla rivalsa nei confronti del contraente stesso salvo il caso di dolo.

Art. 24 - Indennizzo separato

Si conviene fra le parti, quale condizione generale, che, in caso di sinistro, ai fini dell'indennizzo, ogni partita di polizza verrà singolarmente considerata, come se per ciascuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati alla liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro. Tali importi saranno erogati al momento in cui il loro complessivo ammontare sarà superiore all'eventuale acconto ricevuto come da condizioni generali e saranno pari alla differenza tra questi due ultimi importi.

Art. 25 - Compensazione fra partite

L'eccedenza tra la somma assicurata ed i valori accertati al momento del sinistro su una o più partite si intende ripartita sull'insieme delle partite insufficientemente assicurate proporzionalmente alle insufficienze riscontrate.



Art. 26 - Onorario periti e consulenti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza dei periti e dei consulenti che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni generali di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, una somma maggiore del capitale assicurato alla relativa partita.

Art. 27 - Merci su automezzi

Si intendono assicurate, nell'ambito di competenza dell'assicurato, merci su automezzi in sosta o durante operazioni di carico e scarico, sempreché le stesse non siano già assicurate con altra società.

Art. 28 - Colpa grave del Contraente o dell'Assicurato

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per quali è prestata l'assicurazione determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 29 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, una somma maggiore del capitale assicurato alla relativa partita.

Art. 30 - Universalità

Si conviene fra le parti che le garanzie vengono prestate su tutto quanto costituisce il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'assicurato ad esclusione delle sole aree.

Viene pertanto stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto formi tale patrimonio deve intendersi assicurato.

Qualora una determinata cosa non trovasse precisa collocazione in una delle partite della polizza o tale assegnazione risultasse dubbia e controversa, detta cosa verrà attribuita alla partita "patrimonio mobiliare".

Art. 31 - Valore a nuovo

Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, o l'acquisto di enti immobiliari in modo da ripristinare la stessa capacità funzionale;



- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico o per destinazione ed uso se indisponibili di pari rendimento economico, purché funzionali all'attività della contraente, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della relativa indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2) agli effetti delle condizioni generali di assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravamento per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda tutti i fabbricati, macchinari o impianti assicurati indipendentemente dal loro stato di attività.

Art. 32 - Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione precedentemente alla stipulazione del contratto di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

Art. 33 - Perdita pigioni

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, e non oltre il limite di un anno.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o all'Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.



Art. 34 – Alienazione Beni

In caso di alienazione di beni iscrivibili in partita 1) Patrimonio Immobiliare, il Contraente dovrà darne comunicazione scritta alla Società e/o al Broker.

Alla fine dell'annualità assicurativa la Società provvederà a rimborsare al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte, pagata e non goduta, restando convenuto che il conguaglio del premio verrà conteggiato a partire dal giorno della comunicazione dell'avvenuta alienazione.

Art. 35 – Differenziale storico-artistico

La Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 36 – Rottura Vetri

La Società assicura l'indennizzo dei danni materiali e diretti dovuti a rottura di vetri, cristalli, mezzi cristalli di pertinenza dei vani d'uso comune del fabbricato, causati da fatto accidentale, fatto di terzi, trombe d'aria, tempeste, grandine, uragani, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo, sabotaggio.

In caso di sinistro l'ammontare del danno si determina valutando la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro dei vetri danneggiati e deducendo dalla stessa il valore degli eventuali recuperi.

Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell'indennità prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 500,00.

In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore ad € 150.000,00.

Art. 37 – Furto di fissi ed infissi

La Società indennizza i danni da furto di fissi ed infissi o guasti agli stessi arrecati dai ladri nell'effettuare o nel tentare il furto.



Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell'indennità prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di **€ 100,00**.

In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore ad **€ 15.000,00**.

Art. 38 – Indennizzo in mancanza chiusura istruttoria

Il Contraente ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo o di anticipi anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, se aperta, purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa di gradimento della Società, con la quale si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società stessa maggiorato degli interessi legali qualora risultasse, da certificato di chiusura istruttoria o da sentenza penale definitiva, una causa di decadenza della garanzia.

Art. 39 - Danni crollo e collasso strutturale

Relativamente ai danni da crollo e collasso strutturale indennizzabili a termini di polizza subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione di calcolo, di esecuzione e di installazione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del **10%** con il minimo di **€ 2.500,00**.

In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione una somma maggiore di **€ 400.000,00**, senza l'applicazione del disposto in materia di Assicurazione parziale (art. 1907 del Codice Civile).

Art. 40 – Stop Loss

Resta inteso che la Società non sarà in ogni caso tenuta ad indennizzare un complessivo importo superiore ad **€ 40.000.000,00** (quarantamiliardi) per sinistro ed anno assicurativo.

Art. 41 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

L'assicuratore, alle scadenze annuali, si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- Sinistri denunciati;
- Sinistri riservati con indicazione degli importi a riserva;
- Sinistri liquidati con indicazione degli importi liquidati;
- Sinistri respinti con indicazione delle motivazioni scritte.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.



TABELLE RIEPILOGATIVE DI SINTESI

TABELLA 1. PARTITE E SOMME ASSICURATE. BASE D'ASTA.

Beni Assicurati	Euro
Beni immobili e beni mobili, come da definizioni di cui sopra (stima Praxi aprile 2018) - fabbricati di proprietà - macchinari demaniali - macchinari di proprietà - apparecchiature elettroniche	€ 17.371.270,00
Beni immobili a valore di ricostruzione a nuovo e con vincolo dalla Sovrintendenza di beni di Interesse storico, artistico ed architettonico (premio della copertura esente da imposte) – stima Praxi - fabbricati di proprietà vincolati - fabbricati demaniali vincolati	€ 13.726.180,00
- Beni immobili e mobili demaniali/di proprietà (stima Praxi) a primo rischio assoluto - fabbricati in concessione / locazione a terzi e macchinari in concessione / locazione a terzi a secondo rischio in caso di assicurazione sul medesimo rischio	€ 10.000.000,00
	Base d'asta (premio imponibile) = € 56.000,00.-

Oltre a quanto previsto nella presente tabella, si faccia riferimento all'art. 11 del testo.



TABELLA 2. SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO.

Garanzie prestate	Scoperti/Franchigie per sinistro	Limiti indennizzo per sinistro (al netto dell'eventuale scoperto e/o franchigia)
Qualsiasi evento	In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro e per qualsiasi tipo di danno, di € 500,00, salvo dove diversamente indicato	Le somme indicate nella tabella beni assicurati, salvo dove diversamente indicato
Spese necessarie per demolire, smantellare ecc.		La Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, una somma non superiore al capitale assicurato alla relativa partita
Spese di bonifica, decontaminazione, decorticazione		€ 200.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese ricerca e riparazione di rotture	L'indennizzo verrà effettuato previa detrazione per ogni sinistro di un importo pari a € 500,00	L'indennizzo verrà effettuato fino a concorrenza di € 175.000,00 per sinistro
Costi per il collaudo		€ 100.000,00 per sinistro
Oneri di urbanizzazione		€ 50.000,00 massimo indennizzo assicurato
Onorari e spese di competenza di periti		€ 50.000,00 massimo indennizzo assicurato
Ricorso terzi		€ 2.500.000,00 massimo risarcimento assicurato
Maggiori costi		€ 200.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Terremoto	Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con un minimo di € 30.000,00 per singola ubicazione e relativo contenuto, con il limite del 30% della somma assicurata per singola ubicazione e relativo contenuto	La Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo non superiore al 50% della somma assicurata
Inondazioni, alluvioni e allagamenti	Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con un minimo di €	La società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità



	30.000,00 per singola ubicazione e relativo contenuto con il limite del 30% della somma assicurata per singola ubicazione e relativo contenuto	assicurativa, un importo non superiore al 50% della somma assicurata
Eventi atmosferici	Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 20% con il minimo € 1.000,00 per singola ubicazione	La Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, un importo non superiore all'80% della somma assicurata. Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da vento e cose da esso trascinate il limite di indennizzo per sinistro e per anno è pari ad € 250.000,00. Relativamente ai danni a lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica per effetto della grandine il massimo risarcimento per sinistro sarà di € 52.000,00.
Sovraccarico neve	Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 1.000,00.	La Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione un importo non superiore al 40% della somma assicurata per ciascuna ubicazione.
Eventi sociopolitici	Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00. Per Eventi socio-politici connessi ad "Attentati ed Atti di Terrorismo", l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 2% del valore del Fabbricato assicurato con il minimo non indennizzabile di € 10.000,00 e con il limite massimo di risarcimento per singolo sinistro pari al 50%	La Società indennizzo tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengono nel corso del periodo di assicurazione, dell' 80% della somma assicurata per singola ubicazione.



	del valore del Fabbricato fino ad un massimo esborso di € 3.300.000,00 per anno assicurativo.	
Collasso strutturale	Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00.	La Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione una somma massima di € 400.000,00.
Fenomeno elettrico	L'indennizzo verrà corrisposto previa applicazione di una franchigia di € 500,00	
Beni in refrigerazione	6 ore	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione

In caso di contrasto tra la presente tabella n. 2 ed il testo del precedente art. 15, prevale quest'ultimo, fermo restando che laddove l'art. 15 non preveda determinate voci, vengono in considerazione quelle di cui alla presente tab. 2.